



NURSIND
SEGRETERIA NAZIONALE



Testo per l'audizione AC. 3098 Commissione Affari Costituzionali

Nel documento che CGU CISAL ha già trasmesso si è scelto di trattare pochi ma significativi temi ritenuti di maggiore interesse per le categorie da noi rappresentate. Li riassumiamo ulteriormente, visti i tempi ristretti concessi per l'audizione.

La prima questione riguarda una serie di ingerazioni all'art. 7 del disegno di legge, laddove lo stesso la riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali, nonché la riduzione delle Prefetture UTG si chiede di prevedere la introduzione di clausole di salvaguardia per il personale interessato, al quale deve comunque essere garantito il riassorbimento nella propria o in altre amministrazioni pubbliche; a fortiori si chiede la previsione di una simile garanzia anche a seguito della modifica degli UTG in UTS, laddove la mancata costituzione di un UTS comporterebbe non solo la soppressione degli uffici periferici dell'amministrazione civile dell'Interno, ma anche quella degli uffici periferici di tutte le amministrazioni destinate a confluire nell'UTS.

La seconda questione si riferisce alle deleghe dell'art. 13 del DDL che interessano il campo specifico di tutte le rappresentanze sindacali in quanto sono previste una serie di norme di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In particolare si ritiene che adottare dei provvedimenti così importanti semplicemente "sentite" le organizzazioni sindacali sia riduttivo del ruolo delle rappresentanze dei lavoratori nella definizione della legislazione che li riguarderà quotidianamente. Riteniamo dunque che nella definizione delle materie delegate sia necessario un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori, più vicino alla concertazione che alla semplice audizione.

C'è la necessità, ad esempio di prevedere una modifica dell'istituto della mobilità se si procederà verso i concorsi nazionali o regionali. In particolare si osserva che stridono fortemente con il nuovo assetto, vecchi istituti quale il nulla osta dell'Amministrazione cedente, in caso di mobilità volontaria.

C'è la necessità di condividere con i Sindacati la revisione dei contenuti della contrattazione aziendale (che in teoria dovrebbe addirittura essere sottratta alla legge) come anche si vuole maggiore chiarezza sui controlli per malattia, laddove si creano disparità tra dipendenti pubblici e privati.

L'incentivo al part time specialmente in alcuni settori come la sanità può aiutare l'occupazione ma una soluzione come quella proposta lascia spazio a non poche perplessità, dal momento che non è supportata da misure di supporto e sostegno alla contribuzione previdenziale.

Ed intanto le dotazioni organiche degli enti pubblici invecchiano aumentando i casi di esonero dal servizio per limitazioni. Si prevedono revisioni e "semplificazioni" dei processi valutativi e dei procedimenti disciplinari appena modificati dal dlgs 150/2009 e in parte ancora inattuati per mancanza di contrattazione: anche in questo caso la richiesta è di rimuovere gli ostacoli creati dalle norme del 2009, per lasciare libero spazio alla contrattazione, nel rispetto del principio del merito e della premialità.

Si propongono, infine, due modifiche al dlgs 165/2001 che vanno nella direzione di sanare due incongruenze che stanno già dando corso a contenziosi giudiziari.

La prima modifica prevede di aggiungere la parola "e rappresentative" al termine del comma 7 dell'art. 42 del Dlgs. 165/2001 per prevedere la presenza nella contrattazione aziendale dei sindacati che in questi anni sono divenuti rappresentativi ma non sono firmatari di contratto per il blocco della contrattazione.

La seconda interessa il regime di esclusività di rapporto per i dipendenti pubblici, previsto dall'art. 53 del Dlgs 165/2001, iscritti ad albi professionali. Si stanno promuovendo numerose cause legali di richiesta di pagamento della tassa di iscrizione agli albi professionali sulla scorta di due recenti sentenze del Consiglio di Stato (26 novembre 2014, n. 1224/2014) e della Corte di Cassazione (16 aprile 2015, n. 7776) in quanto obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale e funzionale all'unico beneficiario ente pubblico, per l'esclusività di rapporto. In mancanza di modifica del vincolo si prevede un aumento esponenziale dei costi a carico della finanza pubblica.

Roma, 3 giugno 2015